



INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO NON PROFIT

L'IRAP negli enti non commerciali: analisi delle principali casistiche

Lunedì 21 settembre 2026

a cura del dott. Ruggero Antonietti - Commercialista in Torino

Definizione (art. 1, D.Lgs. 446/1997)



L'Irap è un'imposta:

- locale: è applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna Regione
- reale: prende in esame non il soggetto di imposta ma le attività esercitate dallo stesso, produttive di capacità contributiva
- (parzialmente) indeducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi

Il periodo di imposta Irap coincide con quello delle imposte sui redditi.

Presupposto dell'imposta (art. 2, c. 1)

Esercizio abituale, nel territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

N.B: l'attività esercitata dalle società e dagli enti (compresi gli ENC ETS) costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

Soggetti passivi (art. 3, c. 1)

- a) società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) (società di capitali, cooperative ed enti commerciali);
- b) società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplici e associazioni professionali,
- c) persone fisiche esercenti attività commerciali (non più dal 2022);
- d) persone fisiche esercenti arti e professioni (non più dal 2022);
- e) enti privati di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c), Tuir**

Art. 73 comma 1, lettera c) Tuir: “gli enti ... privati diversi dalle società ... che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ... residenti nel territorio dello Stato”.

Base imponibile (art. 4, c. 1-2)

L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione/delle Regioni.

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili
DATI DEL CONTRIBUENTE	Denominazione o ragione sociale			
	Codice fiscale		Partita IVA	Dichiarazione REDDITI Impresa concessionaria
	Indirizzo di posta elettronica		Telefono	Fax
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	Periodo d'imposta giorno mese anno
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante
	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia
	Data carica giorno mese anno		Data di inizio procedura giorno mese anno	Data di fine procedura giorno mese anno
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IP	IC	IE	IK
	IR	IS	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	
	Situazioni particolari		FIRMA DEL DICHIARANTE	
	Soggetto		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	
	Ricezione altre comunicazioni telematiche		Ricezione altre comunicazioni telematiche	
	Data dell'impegno giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO	



Valore della produzione

Art. 5: determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali

Art. 5-bis: determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali

Art. 8 - determinazione del valore della produzione netta degli esercenti arti e professioni

Art. 10: determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) —→ ENC

Art. 10: determinazione del valore della produzione netta per gli ENC

1) Enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali

Base imponibile (metodo retributivo) (Art. 10, c. 1)

Pari all'ammontare:

- 1) retribuzioni spettanti al personale dipendente, corrispondente a quello rilevante ai fini previdenziali ex art. 12 del DPR 153/69 (redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 c. 1, Tuir.; no TFR) → competenza
- 2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 Tuir (escluse le somme erogate a titolo di borsa di studio o assegno esenti Irpef) → competenza
- 3) compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa (esclusi i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000) → cassa
- 4) compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir) → cassa

= Valore della produzione relativa all'attività non commerciale

Indicazione nella dichiarazione IRAP 2026

Quadro IE – Sez. I – Dichiarazione Irap 2026 x 2025

Sez. I Enti privati non commerciali Attività non commerciale	IE1	Retribuzioni personale dipendente	,00
	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir	,00
	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 , comma 1, lett. I), del Tuir	,00
	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)	,00

Art. 10: determinazione del valore della produzione netta per gli ENC

2) Enti che esercitano anche attività commerciali (metodo misto)

2A) ENC che determinano il reddito di impresa in maniera analitica

2B) ENC che determinano il reddito di impresa in maniera forfetaria

Enti che esercitano anche attività commerciali (metodo misto)

Metodo analitico (Art. 10, c.2)

Due basi imponibili distinte:

- *Istituzionale* = metodo retributivo

Costi promiscui: emolumenti non specificamente riferibili alle attività istituzionali → ammontare ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali calcolato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 10, c. 2).

- *Commerciale* = criteri ordinari previsti per le società di capitali (art. 5 del D.Lgs. 446/97).

N.B: ai fini Irap, le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi (art. 10, c. 5)

Costi promiscui: costi non specificamente riferibili alle attività commerciali → deducibili per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi imponibili commerciali e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Base imponibile commerciale

Differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Differenza tra:

- il valore della produzione (voce A del Conto economico);
- i costi della produzione (voce B del Conto economico), con esclusione delle seguenti voci:
 - B.9 (costi del personale);
 - B.10.c (svalutazioni delle immobilizzazioni);
 - B.10.d (svalutazioni dei crediti);
 - B.12 (accantonamenti per rischi);
 - B.13 (altri accantonamenti).

N.B. nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo tale schema (istruzioni dichiarazione Irap).

Indicazione nella dichiarazione Irap 2026 x 2025

Quadro IE – Sez. II

Sez. II Enti privati non commerciali Attività commerciale	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00
	IE7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IE8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IE9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IE10	Altri ricavi e proventi	,00
	IE11	Totale componenti positivi	,00
	IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
	IE13	Costi per servizi	,00
	IE14	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	IE15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IE16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	,00
	IE17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IE18	Oneri diversi di gestione	,00
	IE19	Totale componenti negativi	,00

Costi deducibili: somme erogate a terzi per acquisire beni e servizi destinati alla generalità o categorie di dipendenti e collaboratori per lo svolgimento dell'attività lavorativa (e che non assumono natura retributiva per il dipendente), classificati in voci diverse da B9, quali, per esempio:

- le scarpe e le tute da lavoro;
 - i servizi di mensa;
 - i costi dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
 - il trasporto collettivo dei dipendenti;
 - le spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per viaggio, vitto e alloggio dei dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte;
 - i rimborsi analitici di spese anticipate dai dipendenti e collaboratori;
 - i costi per aggiornamento professionale dei dipendenti.
- +
- Deduzioni personale dipendente (*di cui infra*)

Costi in ogni caso indeducibili

- Spese per il personale dipendente e assimilato, non a tempo indeterminato, classificate in voci diverse da quella di cui alla lettera B), numero 9) dell'art. 2425 c.c. (art. 5, c. 3)
- Costi relativi ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, c. 1, lett. c-bis (art. 11, c. 1, lett. b) n. 3);
- Compensi per attività di lavoro autonomo e d'impresa occasionali (art. 11, c. 1, lett. b), n. 2);
- Compensi per altre prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 11, c. 1, lett. b), n. 4)
- Quota interessi dei canoni di leasing (art. 5, c. 3)
- Perdite su crediti (art. 5, c. 3)
- Imu (art. 14, c. 1, D.Lgs. 39/2011)
- I rimborsi chilometrici e le somme che compongono la retribuzione lorda del dipendente (es: indennità di trasferta, per mancato preavviso, premi aziendali, ecc...) —> ancora valido per i lavoratori a T.I ?

Casi particolari



Leasing

————→ deducibili i canoni (nessun rilievo assumono i limiti di durata che caratterizzano le imposte sui redditi, Circ. AdE 29.5.2013 n. 17)

————→ indeducibili gli interessi passivi il cui ammontare è determinato, in alternativa:

- in base alle risultanze del contratto;
- forfetariamente, secondo quanto stabilito dal DM 24.4.98 [Canoni di competenza - (costo per la società concedente × n. giorni periodo d'imposta/n. giorni contratto di leasing)]

Perdite su crediti

Sono indeducibili:

- sia le perdite su crediti realizzate;
- sia le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti rischi su crediti

Contributi erogati a norma di legge: concorrono alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili (es. settore formazione professionale)

Casi particolari



Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali

Concorrono alla formazione della base imponibile Irap, anche se classificati in una voce di Conto economico non rilevante (circ. AdE 26.05.2009 n. 27)

Ricavi derivanti dall'adeguamento agli ISA

I maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento alle risultanze degli ISA sono imponibili ai fini IRAP

Somministrazione di manodopera (interinali) e personale distaccato: deducibile per il distaccatario se l'agenzia per il lavoro o la società/ente distaccante ha assunto il dipendente con contratto a tempo indeterminato.

Deducibile il compenso corrisposto per il servizio.

Super ammortamenti (art. 1 c. 91 - 93 della L. 208/2015): non applicabili ai fini Irap

Società di comodo: no ENC

Variazioni in aumento e diminuzione Irap

(Qualora siano contabilizzati in voci rilevanti di conto economico)



Variazioni in aumento	IE20	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446											,00
	IE21	Quota degli interessi nei canoni di leasing											,00
	IE22	Perdite su crediti											,00
	IE23	Imposta municipale propria											,00
	IE25	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento											,00
	IE26	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	19		,00
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
13		14	,00	15	16	,00	17	18	,00				
IE27	Totale variazioni in aumento											,00	
Variazioni in diminuzione	IE28	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili											,00
	IE30	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	37		,00
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00			
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00			
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00			
	IE31	Totale variazioni in diminuzione											,00
	IE32	Valore della produzione (IE11 – IE19 + IE27 – IE31)											,00

Corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle voci

Art. 5, c. 5: “Indipendentemente dall'effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa”.

- > Potere dell'AdE di sindacare le scelte dell'imprenditore?
- > Attenzione alla corretta classificazione di un ricavo/costo nel bilancio dell'Ente

Ai fini di una corretta determinazione della base imponibile Irap è fondamentale una corretta classificazione dei ricavi, dei proventi, dei costi e degli oneri nel conto economico e, quindi, una corretta impostazione del piano dei conti.

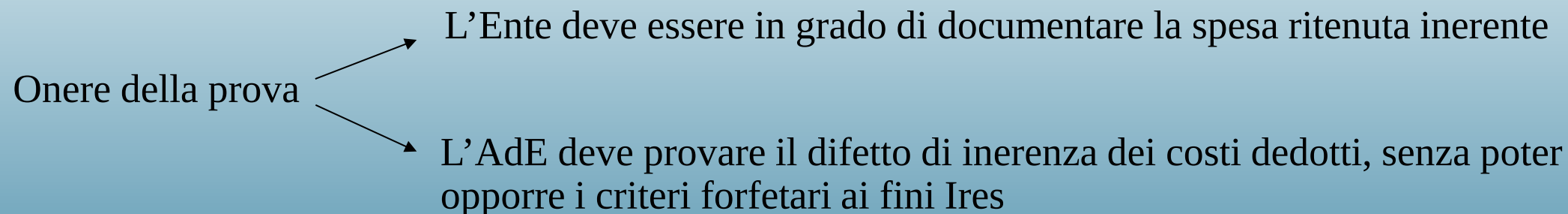
Principio di inerenza

Il requisito di inerenza rileva come condizione per imputare a Conto economico un determinato componente negativo di reddito → il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili e non di quelli fiscali.

Abrogazione art. 11-bis D.Lgs. 446/1997: derivazione Irap da Ires

Costi a deducibilità limitata Ires (autovetture, telefonini, ecc...): secondo la Circ. 22.07.2009 n. 39 per tali costi a deducibilità limitata, per esigenze di semplificazione l'inerenza (e, quindi, la deducibilità) ai fini Irap sussiste nel limite della quota deducibile ai fini Ires (es. 20% spese autovetture - 80% per le spese di telefonia).

→ Se viene dedotto un ammontare superiore, il contribuente deve provare analiticamente l'inerenza all'attività d'impresa della quota di costo eccedente.



Enti che esercitano anche attività commerciali (metodo misto)

Metodo forfetario (art. 17, c. 2): “facoltà” di determinazione del valore della produzione netta per ENC in regime forfetario (es. L. 398/1991 – art. 145 Tuir – artt. 80 e 86 D.Lgs. 117/2017)

reddito calcolato in base a tali regimi

- + retribuzioni sostenute per il personale dipendente
- + compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (con esclusione dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori a 85.000 annui)
- + prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
- + assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere
- + interessi passivi.

Sez. III Soggetti in regime forfetario	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
	IE35	Retrobuzioni, compensi e altre somme	,00
	IE36	Interessi passivi	,00
	IE37	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)	,00

Deduzioni Irap (art. 11 - D.Lgs. 446/1997)

Regola generale (art. 11, c. 4-*septies*): per ogni dipendente, l'ammontare complessivo deducibile non può eccedere la somma:

- della retribuzione;
- degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

1) Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, c. 1, lett. a, n.

1) —→ solo commerciale

P.S. Metodo retributivo: non spetta la deduzione Inail in quanto “le retribuzioni di tali lavoratori sono assunte a tassazione ai fini dell'Irap già al netto dei premi stessi” (C.M. 26.7.2000 n. 148/E)

2) Apprendisti (art. 11, c. 1, lett. a), n. 5) —→ sia istituzionale sia commerciale

Deduzioni Irap (art. 11 - D.Lgs. 446/1997)

3) Disabili (art. 11, c. 1, lett. a), n. 5) (assunti ai sensi della L. 482/1968 e 68/1999): non rileva la tipologia contrattuale con la quale egli viene impiegato (es. contratto di lavoro dipendente, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto, ecc.) —> sia istituzionale sia commerciale

N.B. occorre che lo stato di disabilità risulti dal contratto di impiego: in caso contrario, tali oneri sono indeducibili (Ris. Agenzia delle Entrate 13.12.2006 n. 139).

4) Contratti di formazione lavoro o inserimento (art. 11, c. 1, lett. a), n. 5) —> sia istituzionale sia commerciale

Deduzioni Irap (art. 11 - D.Lgs. 446/1997)

5) Deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti (art. 11, c. 4-bis.1):

Deduzione forfetaria dalla base imponibile Irap, di 1.850,00 euro per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nell'attività commerciale (sino a cinque), a condizione che i componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superino, nel periodo d'imposta, 400.000,00 euro.

—> nel numero non rilevano apprendisti, disabili e personale assunto con contratti di formazione lavoro o inserimento

6) Deduzione dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato (art. 11, c. 4-octies)

Ammesse in deduzione dalla base imponibile Irap le spese per il personale dipendente impiegato a tempo indeterminato —> solo commerciale

Deduzioni Irap (art. 11 - D.Lgs. 446/1997)

7) Deduzione forfetaria per i soggetti "minori" (art. 11, c. 4-bis)

I soggetti la cui base imponibile (istituzionale + commerciale – deduzioni) è contenuta entro una determinata soglia possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile (da 2.000,00 a 8.000,00)

Base imponibile			Deduzione
fino a	180.759,91		8.000
oltre	180.759,91	e fino a 180.839,91	6.000
oltre	180.839,91	e fino a 180.919,91	4.000
oltre	180.919,91	e fino a 180.999,91	2.000

Quadro IS - Sezione I: indicazione delle deduzioni per ENC

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97				Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi				,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione	
		di cui	1	2	
			,00		,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			Deduzione	
					,00
IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	Lavoratori stagionali		Deduzione	
		di cui	1	2	
			,00		,00
IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2				,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni				,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)				,00

Quadro IE - Sezione VI: valore della produzione netta

Sez. VI Valore della produzione netta			Estero	Italia
IE47	Valore della produzione (Sez. I)	1	2	3
		,00	,00	,00
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00
IE49	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
IE50	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
IE51	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
IE52	Valore della produzione (Sez. V)	,00	,00	,00
IE53	Totale valore della produzione			,00
IE54	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
IE55	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
IE57	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato			,00
IE58	Deduzione per ricercatori			,00
IE59	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
IE59A	Deduzione dei redditi di attività trasferite dall'estero			,00
IE60	Ulteriore deduzione			,00
IE61	Valore della produzione			,00

N.B.: NO compensazione tra valore della produzione positivo e negativo

(IE53: “va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati nella colonna 3 dei righe da IE47 a IE52”)

Ripartizione base imponibile in funzione della Regione di produzione

Attività esercitata nel territorio di più Regioni: ripartizione del valore della produzione netta in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato (assunte per l'importo determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 legge 153/1969), compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione (art. 4, c.2).

Quadro IS – sez. II - Dichiarazione Irap 2026 x 2025

IS11 Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero	¹	,00	Italia	²	,00
--	--	--------	--------------	-----	--------	--------------	-----

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IP - IC - IE - IK (sez. II e III)	IR1	Codice regione 1	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	Imposta lorda 8
			,00	,00	,00	,00		%	,00
			Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
			,00	,00	,00				
	IR2	Codice regione 1	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	Imposta lorda 8
			,00	,00	,00	,00		%	,00
			Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
			,00	,00	,00				

Aliquote Irap

Aliquota base ordinaria: 3,9%

Facoltà od obbligo per le Regioni di variarla in aumento o diminuzione (sino ad azzerarla).

(<https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/aliquoteirap/sceltaregione.htm>)

Aliquote Irap



Periodo di imposta 2025 - Piemonte:

- * Onlus che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria: **aliquota azzerata**
- * Altre Onlus: **2,9%**
- * ETS che svolgono le attività indicate all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) del d.lgs. 117/2017: **aliquota azzerata**
- * Organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) dello stesso d.lgs.: **aliquota azzerata**

Periodo di imposta 2026 - Piemonte:

- * ETS che svolgono le attività indicate all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) del d.lgs. 117/2017: **aliquota azzerata**
- * Organizzazioni di volontariato: **aliquota azzerata**

Versamento dell'imposta – IR Sez II

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IP - IC - IE - IK (sez. II e III)	IR20	Riscatto alloggi sociali					,00	
	IR21	Totale imposta					,00	
	IR22	Credito d'imposta	Credito Ace		Altri crediti	4		
			Quote annuali	Residuo				
	1	,00	2	,00	3	,00		
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione					,00	
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					,00	
	IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero		Maggiori acconti art. 1, co. 20, l. n. 207/24		2	
			1	,00	1A	,00		
	IR26	Importo a debito					,00	
	IR27	Importo a credito					,00	
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo					,00	
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso					,00		
IR30	Credito da utilizzare in compensazione					,00		

Deduzioni/detrazioni/crediti d'imposta regionali

(<https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/aliquoteirap/sceltaregione.htm>)

Sez. XI Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione 1	DEDU 2	Codice deduzione	DETR 3	Codice detrazione	CRED 4	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale 5
									,00
	IS44								,00
	IS45								,00

Attenzione: sezione XVII - Aiuti di Stato da compilare in caso di aiuti automatici (es. *de minimis*) o di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

→ Aiuti di Stato maturati nel periodo di imposta, anche se non ancora fruiti

IRAP - ETS



- Nessuna specifica disciplina nel D.Lgs. 117/2017
- Applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 446/97
 - Retributivo
 - Misto
- Rischio passaggio da EC a ENC (art. 79 - 117/2017): da deduzione piena a piena tassazione !
- Art. 82-*bis* D.Lgs. 117/2017 (D.Lgs. 7.8.2026 n. 148) (applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025):

Per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini Irap, la qualificazione fiscale dell'attività svolta si determina in base alle disposizioni del Tuir (no art. 79 D.Lgs. 117/2017)



Doppio binario Ires - Irap

Grazie per l'attenzione



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos